



COMUNE DI MONTEMURLO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO DELL'ABITARE:
GESTIONE DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED
EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI, AD
INTEGRAZIONE DELLE SPESE PER CANONI DI
LOCAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24/04/2024.

Parte I – Parte Generale	4
Art.1 -Definizioni.....	4
Art.2 -Oggetto del regolamento	4
Art.3 -Destinatari della prestazione.....	4
Parte II– Utilizzo alloggi per emergenza abitativa	5
<u>Titolo I – Assegnazione temporanea di alloggi E.R.P., in utilizzo autorizzatorio (art. 14, c.2 della L.R.T. n. 2/2019)</u>	5
Art.4 -Definizione delle modalità e gestione delle emergenze abitative	5
Art.5 -Definizione della riserva di alloggi E.R.P. per utilizzo autorizzato, di cui al comma 2 e comma 6, dell’art. 14 della L.R.T. n.2/2019.....	5
Art.6 -La Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.).....	5
Art.7 -Destinatari degli interventi, ai sensi dell’art.14, comma 2, della L.R.T.n.2/2019	6
Art.8 -Accesso agli alloggi E.R.P. in regime di utilizzo autorizzatorio, di cui all’art.14, comma 2, della L.R.T. n. 2/2019	7
Art.9 -Formazione graduatoria di alloggi di utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P., ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019	7
Art.10 -Controlli	10
Art.11 -Gestione del conferimento in utilizzo autorizzato, ai sensi dell’art.14, comma 2, della L.R.T.n.2/2019.....	10
Art.12 -Situazioni di morosità	11
<u>Titolo II– Assegnazione temporanea di alloggi E.R.P. in utilizzo autorizzatorio (art. 14, c.6, della L.R.T. n. 2/2019).....</u>	11
Art.13 -Disponibilità di alloggi, di cui all’art. 6, della L.R.T. n. 2/2019.....	11
Art.14 -Accesso di alloggi e approvazione Programma d’Intervento	12
Art.15 -Accesso di alloggi, tramite forme di co-housing, ai sensi dell’art.14, c.6, della L.R.T. n. 2/2019.....	13
<u>Titolo III– Utilizzo di altre tipologie di alloggi, destinati ad emergenza abitativa</u>	16
Art.16 -Assegnazione temporanea di alloggi destinati all’emergenza abitativa	16
Art.17 -Procedure per l’assegnazione temporanea di alloggi	16
Art.18 -Obblighi degli assegnatari di alloggi privati.....	16
Art.19 -Situazioni di morosità	16
Art.20 -Motivi di esclusione degli interventi	16
<u>Titolo IV– Norme comuni per la parte II.....</u>	16
Art.21 -Obblighi degli assegnatari di alloggi in emergenza	16
Art.22 -Modalità di consegna e rilascio degli alloggi.....	17
Art.23 -Manutenzione degli alloggi	17
Art.24 -Condizioni risolutive dell’assegnazione (decadenza e revoca.....	17
Art.25 -Ambito di applicazione degli interventi gestione delle problematiche emergenziali, connesse con interventi di sostegno abitativo.....	18
<u>Titolo V– Accordi con le Agenzie Sociali per la Casa</u>	18
Art.26 -Protocollo d’intesa e Convenzioni con Agenzia Casa, ai sensi della L.R.T. n. 13/2015	18

<u>Parte III– Erogazione contributi economici per difficoltà alloggiative nei pagamenti dei canoni di locazione, mediante applicazione di ISEE</u>	<u>19</u>
<u>Titolo V– Criteri e finalità generali</u>	<u>19</u>
Art.27 -Contributi economici regionali e comunali per il pagamento dei canoni di locazione	19
Art.28 -Criteri e finalità.....	19
Art.29 -Accesso al Servizio	19
<u>Titolo VI– Contributi economici diretti per il pagamento di canoni di locazione e contributi per anticipi stipula contratti di locazione</u>	<u>20</u>
Art.30 -Contributi per canoni di locazione	20
Art.31 -Contributi per anticipi stipula contratti di locazione.....	20
Art.32 -Procedure	21
Art.33 -Situazioni particolari.....	22
Art.34 -Casi di esclusione.....	22
Art.35 -Limite al contributo	23
<u>Parte IV– Abrogazioni, deroghe e norme finali</u>	<u>23</u>
<u>Titolo VII –Norme abrogate, deroghe e norme finali.....</u>	<u>23</u>
Art.36 -Norme abrogate	23
Art.37 -Deroghe	23
Art.38 -Norme finali.....	23

PARTE I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Definizioni

1. **prestazioni sociali agevolate.** Per prestazioni sociali agevolate, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, si intendono *le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che siano in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti*; in particolare, per prestazioni sociali agevolate sono comprese tutte quelle attività di natura socio-assistenziale, destinate a rimuovere e superare situazioni di difficoltà, di bisogno o di grave disagio socio-economico, che l'individuo, o il suo nucleo familiare, non sarebbero in grado di affrontare, senza un adeguato sostegno esterno;

2. **attività socio-assistenziali.** Per attività socio-assistenziale, si intendono *tutti quei interventi finalizzati alla predisposizione ed erogazione di servizi (gratuiti o a pagamento) e all'erogazione di prestazioni economiche, dirette o indirette, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà, che la persona incontra in ogni fase della sua vita, anche all'interno del nucleo di riferimento*. Nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate, non sono da considerarsi quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle erogate in sede di amministrazione della giustizia;

3. **emergenza abitativa.** *L'emergenza abitativa può essere definita come una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile ed urgente, tale da mettere a rischio la disponibilità di un posto dove alloggiare, per una singola persona o per un nucleo familiare.*

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto della vigente normativa, disciplina interventi di sostegno a favore di cittadini e di nuclei familiari, residenti nel Comune di Montemurlo, con problemi di natura abitativa, al di fuori delle procedure previste per l'assegnazione ordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.);

2. In particolare, sono individuate due principali linee d'azione da disciplinare:

a) gli interventi di sostegno abitativo, per fronteggiare situazioni emergenziali, derivanti dall'impossibilità di procurarsi autonomamente un alloggio o a seguito dell'attivazione di procedure di sfratto esecutivo;

b) l'erogazione diretta di contributi economici, a fronte di difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione, sulla base di un contratto regolarmente registrato all'Agenzia dell'Entrata, per unità immobiliari ad uso abitativo.

Art. 3 – Destinatari della prestazione

1. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni disciplinate nella seguente parte del presente regolamento, tutti coloro che si trovino in una o più delle condizioni sotto riportate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
- b. essere destinatari di un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpevole. Lo sfratto esecutivo per morosità (non incolpevole) non è considerato di norma condizione di emergenza abitativa, salvo i casi di e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica;
- c. essere destinatari di un'ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- d. essere impossibilitati, per difficoltà economiche riscontrate, a procurarsi un alloggio dignitoso e/o sostenerne, in completa autonomia, il pagamento dei relativi canoni;

e. essere in uno stato di emergenza abitativa, a seguito di grave disagio psico-fisico, socio-terapeutico o assistenziale.

2. Con riferimento al punto a), dell'articolo 2 del presente Regolamento, sono previsti i seguenti strumenti ed interventi di sostegno abitativo emergenziale (di cui alla parte II° del presente regolamento):

- assegnazione temporanea di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, in utilizzo autorizzato (art.14, comma 2 e comma 6 – L.R.2/2019);
- assegnazione temporanea, di alloggi di proprietà del Comune di Montemurlo o acquisiti in locazione da privati, destinati ad emergenza abitativa;
- sistemazione temporanea in strutture ricettive;
- Protocolli d'Intese e Convenzioni con le Agenzie Casa, riconosciute, ai sensi della L.R.T. n.13/2015, per la messa a disposizione di ulteriori alloggi;

3. con riferimento al punto b) dell'art.2, del presente Regolamento sono stati individuati i seguenti interventi, per l'erogazione di contributi economici, a fronte di difficoltà alloggiative nei pagamenti di canoni di locazione, mediante applicazione di ISEE (di cui alla parte III° del presente regolamento):

- contributo comunale per pagamento canone di locazione, a fronte di oggettive difficoltà economiche e/o sociali;
- contributo comunale per anticipo stipula contratto di locazione.

PARTE II -UTILIZZO ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA

Art. 4 - Definizione delle modalità e gestione delle emergenze abitative, di cui al comma 2 e comma 6 dell'art. 14 della .L.R.T. n. 2/2019

1. Il Comune di Montemurlo nella gestione di situazioni di emergenza abitativa può utilizzare i seguenti strumenti operativi:

- assegnazione temporanea di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in utilizzo autorizzato (art.14, comma 2 e comma 6 della L.R.T.2/2019).

Art.5 – Definizione della riserva di alloggi E.R.P. per utilizzo autorizzato, di cui al comma 2 e comma 6, dell'art.14 della L.R.T. n.2/2019

1.Il Comune di Montemurlo, ai sensi dell'art. 14 della L.R.Toscana 2/2019 e s.m.i., applica la riserva degli alloggi da concedere annualmente in conferimento per l'utilizzo autorizzato, fino ad un massimo del 40%, arrotondato per difetto o per eccesso, a seconda dei casi, a favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nella misura e con le modalità previste per l'assegnazione e l'utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La percentuale viene stabilita, con atto di indirizzo da parte della Giunta comunale.

Art. 6 - La Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), di cui al comma 2 e comma 6 dell'art. 14 della L.R.T. n.2/2019

1. E' istituita, presso il Servizio Politiche sociali e Intercultura, la Commissione Emergenza Abitativa (d'ora in poi C.E.A), formata da quattro componenti, nominata con atto dirigenziale:

- il Dirigente dell'Area al quale è assegnato il Servizio Politiche Sociali e Intercultura, o suo delegato;
- un Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale;
- un dipendente del Servizio Politiche Sociali e Intercultura;

- un segretario verbalizzante, dipendente del Servizio Politiche Sociali e Intercultura.

2. Le decisioni della C.E.A. sono verbalizzate e approvate a maggioranza dei suoi componenti. La Commissione invia gli atti relativi alla propria decisione al Servizio Politiche Sociali e Intercultura, preposto per l'adozione del provvedimento finale.

3. La C.E.A. svolge i seguenti compiti

- attribuisce i punteggi per la formazione delle graduatorie, sulla base dell'istruttoria, oppure stabilisce l'ordine di priorità in base a specifici criteri di assegnazione;
- può proporre alle persone presenti nelle graduatorie eventuali interventi di supporto alternativi, in caso di mancanza di alloggi disponibili;
- stabilisce la durata degli interventi, decide in merito ai rinnovi o proroghe degli interventi attivati;
- può proporre modifiche all'intervento in corso, sulla base di mutate condizioni del nucleo familiare, risultanti da documentazione e/o da relazione del Servizio Sociale Professionale;
- tutto quanto non qui espressamente elencato, ma risultante dai singoli articoli, di cui al presente regolamento.

4. L'attività della C.E.A. può essere derogata, nei casi di accertata e motivata urgenza, qualora sia necessario individuare opportune soluzioni abitative.

TITOLO I ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI E.R.P., IN UTILIZZO AUTORIZZATO (art. 14, c. 2 della L.R.T. n. 2/2019).

Art.7 - Destinatari degli interventi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019

1. Hanno accesso al conferimento in utilizzo autorizzato i nuclei familiari che, all'atto di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi E.R.P., di cui all'Allegato "A" della L.R.T. 2/2019, e che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, derivante dalle seguenti cause:

- a) pubbliche calamità;*
- b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza;*
- c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita dal comma 3 art. 14 L.R.T. 2/2019;*
- d) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata;*
- e) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;*
- f) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;*
- g) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio;*
- h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un soggetto portatore di handicap o affetto da disagio psichico, riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello sociosanitario.*

2. Nel caso in cui la condizione di accesso sia esclusivamente quella di cui alle **lettere c) o d) del comma 1**, la morosità o l'inadempimento al pagamento del canone di locazione o di una o più quote di mutuo, deve risultare in seguito al verificarsi di una o più delle seguenti cause, con nesso di causalità con la perdita dell'alloggio:

- a) perdita di lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) impoverimento economico del nucleo familiare, a seguito di nuove nascite o di inserimento anagrafico di persone, con legame di parentela e di affinità, fino al terzo grado;

Art.8 – Accesso agli alloggi E.R.P. in regime di utilizzo autorizzato, di cui all'art.14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019.

1. L'accesso all'utilizzo autorizzato di un alloggio E.R.P. è consentito soltanto previa presentazione di apposita domanda, utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune o presso il Servizio Politiche Sociali e consegnandola all'Ufficio Protocollo del Comune o trasmettendola utilizzando ulteriori strumenti che, eventualmente, l'Amministrazione comunale mette a disposizione della cittadinanza.

2. Ai sensi dell'art.14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019, il nucleo familiare richiedente il conferimento in utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P., deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi E.R.P. (di cui allegato "A" della L.R.T. n.2/2019 e all'art.7 del presente Regolamento), all'atto di presentazione della domanda, nonché al momento del conferimento provvisorio dell'alloggio.

3. Il richiedente potrà ricorrere, ai sensi del DPR 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'avviso ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione la documentazione stessa.

Articolo 9 – Formazione graduatoria di alloggi di utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P., ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019

1. La graduatoria di assegnazione per l'utilizzo autorizzato di alloggi E.R.P. destinati ad emergenza abitativa, di cui all'art 14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019, è formata in base ai punteggi attribuiti dalla C.E.A. in relazione alle *condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità* di presenza del nucleo familiare (**i punteggi per categoria sono cumulabili tra loro**). I termini per l'attribuzione dei punteggi, sono i seguenti:

a) situazione di emergenza abitativa (punti non cumulabili tra loro)

a-1 persone/nuclei familiari senza fissa dimora, con residenza anagrafica fittizia assegnata, e in stato di povertà accertato (valore ISEE stabilito con delibera di indirizzo di Giunta) : **PUNTI 4;**

a-2 persone/nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, in carico al Servizio Sociale Professionale e che abbiano aderito a progetti personalizzati già in essere: **PUNTI 2;**

b) criteri oggettivi/processuali (punti non cumulabili tra loro)

b-1 sfratti esecutivi non prorogabili inseriti in appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica, intimati per morosità incolpevole : **PUNTI 3;**

b-2 sfratti esecutivi non prorogabili inseriti in appositi elenchi dell'esecuzione con la forza pubblica, intimati per finita locazione : **PUNTI 2;**

b-3 provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per incolpevole mancato pagamento di quote di mutuo: **PUNTI 3;**

b-4 provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, che comporti il rilascio di alloggio di proprietà del nucleo familiare per morosità incolpevole: **PUNTI 3;**

b-5 persone/nuclei familiari residenti in strutture di accoglienza a carico del Comune o presso strutture ricettive, da almeno un anno: **PUNTI 2;**

b-6 persone/nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa accertate con ordinanza comunale o con attestazione ASL, in corso di validità alla data di presentazione della domanda: **PUNTI 2;**

c) sostenibilità economica (punti cumulabili tra loro)

*c-1 situazioni riconducibili alle seguenti casistiche: perdita di lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, mancato rinnovo del contratto a termine o di lavoro atipico e cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali e impoverimento economico del nucleo familiare, a seguito di nuove nascite o di inserimento anagrafico di persone, con legame di parentela e di affinità, fino al terzo grado: **PUNTI 2;***

*c-2 la determinazione del punteggio, fino ad un massimo di **punti 4**, da attribuire per singole fasce di ISEE, è rimandata a successiva deliberazione di indirizzo da parte della Giunta comunale.*

d) situazione familiare (punti non cumulabili tra loro)

d-1 nuclei familiari costituiti da almeno 4 persone: **PUNTI 3;**

d-2 nuclei familiari costituiti da 3 persone: **PUNTI 2;**

d-3 nuclei familiari costituiti da 2 persone: **PUNTI 1;**

e) numerosità del nucleo familiare e relativa composizione anagrafica (punti cumulabili tra loro)

e-1 nuclei familiari composti da soggetti con età maggiore di 65 anni: **PUNTI 2;**

e-2 singoli individui o nuclei familiari che includono almeno un soggetto con età maggiore di 65 anni: **PUNTI 1;**

e-3 nuclei familiari che includono 1 minore: **PUNTI 1;**

e-4 nuclei familiari che includono 2 minori: **PUNTI 2;**

e-5 nuclei familiari che includono 3 minori: **PUNTI 3;**

e-6 nuclei familiari oltre 3 minori: **PUNTI 4;**

f) situazione di invalidità e/o handicap in gravità (punti non cumulabili tra loro)

f-1 nuclei familiari in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100%, con necessità di assistenza continuativa e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e quella di relazione (L.104/92, art. 3, comma 3): **PUNTI 4;**

f-2 nuclei familiari in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido, alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 3;**

f-3 nuclei familiari in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido, alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità superiore al 67%: **PUNTI 2;**

f-4 nuclei familiari in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido, alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

g) esistenza di una “rete parentale” a sostegno della persona/nucleo familiare (punti non cumulabili tra loro)

L'individuazione del punteggio, da attribuire, fino ad un massimo di punti 4 è rimandata a valutazione tecnica da parte della C.E.A., di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri, declinati in ordine di priorità:

- a) maggior stadio di avanzamento del procedimento di sfratto;*
- b) maggior numero di figli minori fiscalmente a carico o di anziani ultra 65 presenti nel nucleo familiare;*
- c) minore ISEE;*
- d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua;*
- e) inserimento in graduatoria ordinaria e/o in utilizzo autorizzatorio;*

qualora il primo criterio non sia risolutivo per attribuire la situazione di priorità, si passerà a quello successivo.

3. Il Servizio Politiche Sociali e Intercultura procede agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria delle domande, al fine di determinare l'ordine in graduatoria delle domande presentate e sottopone all'esame della C.E.A. delle stesse pervenute, in base alle risultanze dell'istruttoria.

4. A seguito di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo, si procederà con successivo atto dirigenziale, all'assegnazione dell'alloggio/degli alloggi disponibili, secondo l'ordine di merito indicato nella stessa graduatoria.

Art.10 - Controlli

Le istanze sono presentate tramite dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Servizio competente procederà ad idonei controlli per l'ammissione alle graduatorie.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante non è ammesso in graduatoria o alle altre forme di sostegno.

Art.11 – Gestione del conferimento in utilizzo autorizzato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.T. n.2/2019

1. Gli alloggi sono assegnati al richiedente, in base alla disponibilità, alla posizione in graduatoria e secondo l'adeguatezza degli spazi rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare.

L'assegnazione temporanea è disposta con atto dirigenziale e avrà durata nel rispetto delle norme di legge vigente e potrà essere rinnovata esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che hanno determinato la sistemazione provvisoria.

2. La mancata accettazione della proposta di alloggio, non supportata da adeguata e documentata motivazione, comporta la decadenza dalla graduatoria. I richiedenti potranno ripresentare domanda, trascorsi 12 mesi dalla data accertata di rifiuto della stessa.

3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro il termine individuato tra le parti, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dall'assegnazione.

4. L'alloggio deve essere utilizzato esclusivamente dal nucleo familiare beneficiario, la cui composizione è riportata nell'atto di autorizzazione.

Eventuali variazioni del nucleo familiare in aumento, non riconducibili a nuove nascite, adozioni e affidamenti preadottivi devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Soggetto gestore (E.P.P.), pena la decadenza dell'assegnazione.

I beneficiari sono tenuti a chiedere preventiva autorizzazione anche in caso di ospitalità temporanea, superiore a 48 ore, di altre persone, non ricomprese nell'atto di assegnazione.

5. Agli assegnatari di alloggi E.R.P. in utilizzo autorizzato è richiesto un canone di locazione determinato ai sensi dell'art.22 della L.R.T. 2/2019. Sono inoltre a carico degli assegnatari le utenze domestiche, la T.A.R.I. e, ove presenti, le spese condominiali e le utenze comuni.

6. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione definitiva ordinaria, ma costituisce punteggio per la graduatoria del bando di assegnazione ordinaria ERP.

7. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 L.R.T. 2/2019 e s.m.i. in materia di occupazione degli alloggi.

8. Sono causa di esclusione la mancanza dei requisiti e/o delle condizioni di accesso, elencate nell'Allegato A paragrafo 2 della L.R.T. 2/2019 per l'accesso agli alloggi ERP.

9. I requisiti per la permanenza sono quelli stabili dall'articolo 38 della L.R.T. 2/2019 per i titolari di alloggi ERP e devono permanere per tutta la durata dell'assegnazione, a pena di decadenza dalla stessa.

10. La graduatoria di utilizzo autorizzato è pubblicata in forma anonima sul sito web del Comune di Montemurlo.

11. Per quant'altro non qui riportato, relativamente a questa tipologia di assegnazione, si rinvia alla Legge Regione Toscana n. 2/2019.

Articolo 12 - Situazioni di morosità

1. In caso di morosità nel pagamento dei canoni e spese accessorie dovuti per l'utilizzo dell'alloggio, è possibile richiedere un rateizzo del debito al soggetto gestore; in tal caso non si attiva la decadenza dell'assegnazione.

2. In caso di avvio del procedimento di decadenza per morosità, il pagamento della somma può comunque avvenire entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio. In tal caso, il pagamento ha effetto sanante ed il provvedimento di decadenza può essere revocato.

3. Per quanto riguarda l'applicazione di penali e interessi sulle somme dovute dagli assegnatari, si rimanda agli art.30 e 31 della L.R.T. n. 2/2019.

TITOLO II - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI E.R.P. IN UTILIZZO AUTORIZZATO (art. 14, c. 6, L.R.T. 2/2019);

Articolo 13 - Disponibilità di alloggi, di cui all'art.6, della L.R.T. n. 2/2019

1. Il Comune di Montemurlo può, altresì, destinare, nell'ambito del 40% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione per utilizzo autorizzato non solo alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della L.R.T. n. 2/2019, ma anche abitazioni a favore di nuclei familiari, residenti nel Comune di Montemurlo, che necessitino di risolvere, in via emergenziale, la propria difficoltà abitativa, a seguito dell'esistenza di un grave disagio psico-fisico, socio-terapeutico o assistenziale, di cui all'art.14, comma 6, della L.R.T. n.2/2019.

Tale percentuale viene stabilita con atto di indirizzo da parte della Giunta comunale e, in tale sede, viene approvato anche il programma di intervento, ai sensi dell'art.14, c.6, in base al quale saranno approvati successivamente i progetti personalizzati di cui all'art. 14 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019.

2. Gli alloggi potranno essere assegnati al richiedente, anche in forma di coabitazione con altri nuclei familiari, in base alle disponibilità, alle dimensioni e alle caratteristiche psicofisiche dei beneficiari degli interventi.

Articolo 14 – Accesso di alloggi e approvazione Programma d'Intervento

1. L'accesso agli alloggi per emergenza socio abitativa è riservata ai nuclei familiari, segnalati dal Servizio Sociale Professionale, e fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali, in ragione della loro situazione psicofisica o di disagio sociale, che ha reso necessaria una presa in carico e l'elaborazione di un progetto personalizzato.

2. Il procedimento per l'accesso alla procedura per l'assegnazione temporanea di alloggio in emergenza, di cui all'art.14, c. 6, della L.R.T. 2/2019, è attivabile su richiesta del Servizio Sociale Professionale, che ha in carico il beneficiario.

La C.E.A., ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, verifica l'esistenza delle condizioni, di cui all'allegato "A" della L.R.T.n.2/2019 e dei requisiti e delle condizioni di accesso previste nel programma di intervento stesso.

3. Il soggetto richiedente, per potere beneficiare dell'assegnazione, deve sottoscrivere un progetto personalizzato, sulla base degli indirizzi indicati nel programma di intervento, di cui al presente articolo. Per progetto personalizzato si intende un progetto di aiuto in favore del nucleo, elaborato dal Servizio Sociale Professionale, che preveda, tra le varie azioni, quella dell'assegnazione di un alloggio E.R.P., come fondamentale e imprescindibile, al fine di conseguire l'efficacia del progetto stesso e l'obiettivo di garantire la massima autonomia del nucleo, il quale è tenuto ad aderire attivamente a tutte le azioni previste dal progetto stesso.

4. Il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con i servizi sanitari, laddove presenti, si riserva la possibilità di valutare i casi, da presentare alla C.E.A., sulla base degli elementi sotto riportati, che non si intendono in ordine di priorità e che saranno attenzionati dalla Commissione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento , integrata, ove ritenuto opportuno, dall'Assistente Sociale titolare del caso:

- a) presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale, con l'adesione a progetti personalizzati, già in essere al momento dell'approvazione dell'atto;*
- b) uscita da strutture di accoglienza, a carico del Comune;*
- c) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100%, ai sensi della L.104/92, articolo 3 comma 3, e con necessità di assistenza continua;*
- d) presenza nel nucleo familiare di un soggetto, con invalidità superiore al 67%*
- e) donne vittime di violenza e/o con figli minori a carico;*
- f) maggior numero di figli minori fiscalmente a carico o di anziani ultra 65 presenti nel nucleo familiare;*
- g) minore ISEE;*

5. Le persone/nuclei assegnatari, per tutta la durata dell'assegnazione, devono rispettare il progetto personalizzato per l'autonomia sottoscritto e i relativi impegni condivisi con il Servizio Sociale Professionale che, in tal senso, effettua attività di monitoraggio con verifiche periodiche.

6. Gli alloggi concessi, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R.T. n.2/2019, vengono utilizzati per tutto il periodo, in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato, la loro specifica destinazione. I Comuni, ai sensi del comma 7, dell'art. 14 della L.R.T. n. 2/2019, effettuano, almeno ogni due anni, le opportune verifiche sulla permanenza dei motivi di assegnazione.

Articolo 15 – Accesso di alloggi, tramite forme di co-housing, ai sensi dell'art 14, c. 6, della L.R.T. n.2/2019

1. L'assegnazione di alloggi, ai sensi dell'art.14, comma 6, della L.R.T. n.2/2019, può avvenire anche attraverso l'inserimento, in abitazioni in condivisione (co-housing), di persone fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali, in ragione della loro situazione psicofisica o di disagio sociale, che ha reso necessaria una presa in carico e l'elaborazione di un progetto personalizzato.

2. Tali progetti di co-housing dovranno realizzare le seguenti finalità:

- migliorare la qualità della vita dei soggetti beneficiari dell'intervento, sollecitando azioni di sostegno volte a favorire l'autonomia;
- prevenire l'isolamento e l'emarginazione dell'individuo, favorendo rapporti interpersonali, relazioni affettive e rapporti di collaborazione e di mutuo aiuto;
- attivare forme di "de-istituzionalizzazione" delle persone, assicurando loro una cittadinanza più inclusiva e indipendente, alternativa rispetto all'inserimento in comunità o strutture di accoglienza.

3. Il Servizio Sociale Professionale segnala alla C.E.A. tutti i potenziali beneficiari, di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso l'invio di una relazione sociale, corredata da documentazione sociosanitaria e reddituale a supporto.

4. I beneficiari individuati dalla C.E.A. devono sottoscrivere un progetto personalizzato nel quale saranno indicati gli impegni da assumere e sarà precisato le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi. Potranno essere individuate piccole azioni volontarie di vicinato, a supporto delle persone con significative fragilità, inserite nel complesso abitativo.

5. La gestione degli appartamenti destinati al co-housing è disciplinata da apposite "Linee Guida", che dovranno essere approvate con determinazione dirigenziale e sottoscritte dai beneficiari al momento della condivisione del progetto personalizzato con il Servizio Sociale Professionale.

6. La C.E.A. stabilisce al momento dell'assegnazione la quota di compartecipazione dei beneficiari e la tempistica complessiva dell'accoglienza, tenendo conto della proposta del Servizio Sociale Professionale e della documentazione sociosanitaria e reddituale presentata.

7. I progetti personalizzati potranno essere integrati da azioni di supporto, anche in collaborazione con il terzo settore e le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

TITOLO III -UTILIZZO DI ALTRE TIPOLOGIE DI ALLOGGI, DESTINATI AD EMERGENZA ABITATIVA

ART. 16 – Assegnazione temporanea di alloggi destinati all'emergenza abitativa

1, Nel caso in cui non siano disponibili adeguati alloggi E.R.P destinati ad emergenza abitativa, di cui al titolo precedente, per fronteggiare situazioni emergenziali abitative sopravvenute, l'Amministrazione comunale mette a disposizione alloggi di proprietà, o acquisiti in locazione, gestiti direttamente, o può direttamente contattare strutture ricettive private, per verificarne la disponibilità.

2. L'accesso a tali alloggi è riservato, prioritariamente, a persone/nuclei familiari che si trovino in condizioni di grave disagio socio-economico, che non consenta di accedere, con risorse personali, al mercato degli alloggi autonomi.

3. Nel caso in cui il numero di alloggi di proprietà comunale sia insufficiente per soddisfare le necessità sopravvenute, il Comune può aumentarne la disponibilità, acquisendo in locazione, in comodato d'uso, o comunque in disponibilità, alloggi da destinare, con atto deliberativo, alla soluzione di situazioni di emergenza abitativa.

4. Nel caso, di cui al punto precedente del presente articolo, il Comune di Montemurlo può decidere di costituire un elenco di alloggi idonei, da destinare all'emergenza abitativa, tramite avviso pubblico, per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzate alla ricognizione di alloggi, da destinare ad emergenza abitativa.

5 Le manifestazioni d'interesse, redatte utilizzando apposito modulo allegato all'avviso pubblico stesso, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo, entro la scadenza tassativamente indicata nello stesso.

6 Gli alloggi sopra indicati, pena di esclusione dalla lista stessa, dovranno:

- *rispettare le normative vigenti in materia di urbanistica-edilizia;*
- *non essere gravati da ipoteche, vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti anche da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, da vincoli contrattuali o obbligazioni;*
- *non appartenere alle categorie catastali A1, A6, A7, A8 e A9;*
- *non essere occupati dalla pubblicazione dell'avviso pubblico;*

7 Le istanze pervenute confluiranno in un elenco, che terrà conto del numero di vani e/o superficie abitabili;

8 L'elenco degli alloggi disponibili per finalità emergenziali ha una validità di tre anni, eventualmente rinnovabile, per ulteriori due anni.

9 Il Comune di Montemurlo può riservarsi la possibilità, una volta individuato l'elenco degli alloggi da destinare a situazioni di emergenza abitativa, di procedere con successive assegnazioni degli stessi, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 17 del presente Regolamento e tenendo conto degli standard abitativi degli alloggi disponibili e della composizione numerica dei nuclei familiari beneficiari degli interventi.

10 Il Comune di Montemurlo può stipulare apposita convenzione con soggetti individuati con apposito avviso pubblico, per la gestione amministrativa degli stessi alloggi, *con particolare riferimento alla predisposizione e registrazione del contratto di locazione, alla cura del rapporto locativo con gli inquilini e alla gestione di eventuali situazioni di morosità riscontrate.*

11 I rapporti giuridici reciproci tra locatore e locatario saranno disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile;

12. In caso in cui non siano disponibili alloggi, di proprietà o in locazione, può essere necessario attivare una sistemazione temporanea in strutture ricettive.

ART. 17 – Procedure per l'assegnazione temporanea di alloggi

1. Il procedimento per l'accesso alla procedura per l'assegnazione temporanea di alloggio in emergenza, al di fuori dei casi descritti nella Parte II, Titolo I e Titolo II del presente Regolamento, è attivabile anche su richiesta del Servizio Sociale Professionale, se la persona risulta essere già in carico. Qualora non lo sia, si attiverà tempestivamente la C.E.A. per una valutazione e per l'attivazione dell'intervento, con successivo invio al Servizio Sociale Professionale per la sottoscrizione del progetto personalizzato per l'autonomia con relativi impegni e attività di monitoraggio con verifiche periodiche. Il Servizio Politiche Sociali e Intercultura, una volta pervenuta la comunicazione da Servizio Sociale Professionale o dalla C.E.A., può individuare la disponibilità di idoneo alloggio, tenuto conto della dimensione dell'abitazione e della composizione del nucleo familiare richiedente.

2. L'attività della C.E.A può essere derogata nei casi di accertata e motivata urgenza, qualora sia necessario individuare opportune soluzioni abitative.

3. L'assegnazione temporanea degli alloggi è disposta con atto dirigenziale sulla base della verifica della persistenza dello stato di necessità, corredata da relazione della Assistente Sociale titolare del caso, se risulta già in carico.

4. Il Comune di Montemurlo si riserva la possibilità di contribuire parzialmente alla spesa di locazione, da erogare direttamente al locatore, o al beneficiario, su decisione della C.E.A., sulla base della specifica situazione del caso;

ART. 18 – Obblighi degli assegnatari di alloggi privati

1. Gli assegnatari temporanei di alloggi di proprietà comunali, o acquisiti in locazione, adibiti a emergenza abitativa sono tenuti al pagamento di un canone di locazione, su decisione della C.E.A.; saranno a carico degli assegnatari, ove esistenti, le utenze domestiche, la T.A.R.I., le spese condominiali e le utenze comuni.

2. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro il termine individuato tra le parti, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza dall'assegnazione.

3. Alla scadenza dell'assegnazione l'alloggio deve essere liberato nell'ultimo giorno di validità dell'assegnazione. In caso di inottemperanza dell'assegnatario, viene disposto, con atto dirigenziale, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo.

4. Coloro che sono alloggiati in altre strutture ricettive, devono rispettare quando stabilito nell'atto che ne determina la sistemazione temporanea.

5. La durata della permanenza e l'importo del canone di locazione è definita dalla C.E.A. tenendo conto anche della proposta del Servizio Sociale Professionale e della documentazione sociosanitaria e reddituale presentata.

Articolo 19 - Situazioni di morosità

1. In caso di morosità nel pagamento dei canoni e delle spese accessorie dovuti dall'assegnatario per l'utilizzo degli alloggi adibiti a emergenza abitativa di proprietà o acquisiti in locazione dall'ente è possibile richiedere un rateizzo del debito direttamente al Servizio Politiche Sociali del Comune. In tal caso non si attiva la decadenza dell'assegnazione. In caso di avvio del procedimento di decadenza per la sola morosità, il pagamento della somma dovuta può comunque avvenire entro il termine fissato per il rilascio dell'alloggio.

In tal caso il pagamento ha effetto sanante ed il provvedimento di decadenza può essere revocato.

Art. 20 – Motivi di esclusione dagli interventi

1. Sono esclusi dai suddetti interventi i nuclei familiari che:

- a) abbiano rifiutato un alloggio/sistemazione od ogni altro percorso proposti dall'Amministrazione Comunale (saranno esclusi per 12 mesi);
- b) abbiano occupato senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, o altro immobile di proprietà ovvero nella disponibilità dell'Ente Comunale;
- c) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- d) contravvenga ad altre disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali sia prevista la decadenza.

TITOLO IV - NORME COMUNI PER LA PARTE II

Articolo 21 - Obblighi degli assegnatari di alloggi in emergenza

1. L'assegnatario ha l'obbligo di utilizzare l'alloggio e tutti i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione, e risponde in solido, con tutti i componenti del nucleo familiare, di tutti i danni all'alloggio, ai mobili, al fabbricato e sue pertinenze causa dallo stesso, da un componente il suo nucleo familiare o da persona dallo stesso ammessa, anche solo temporaneamente, all'uso dell'alloggio.
2. Il beneficiario e il suo nucleo familiare devono rispettare le norme del vivere civile e della normale convivenza, pena la decadenza dall'atto di assegnazione per i casi di particolare gravità o che hanno comportato danni a persone o cose.
3. Il beneficiario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese inerenti: il canone e, ove previste, le utenze domestiche, la T.A.R.I., le spese condominiali e le utenze comuni.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di rilasciare tempestivamente l'immobile alla scadenza dell'atto di assegnazione, o in ipotesi di revoca o decadenza dallo stesso, come specificato nel presente regolamento.
5. Ai fini delle verifiche sul mantenimento dei requisiti, il beneficiario ha l'obbligo di effettuare DSU per il rilascio dell'attestazione ISEE annualmente, entro il mese di marzo di ogni anno e di presentare all'ufficio amministrativo del Comune o a EPP per gli alloggi ERP tutta la documentazione eventualmente richiesta per la comprova dei requisiti, di cui ai Titoli I e II del presente Regolamento;
6. L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione.
7. Nell'atto di assegnazione è richiesta l'espressa accettazione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 22 - Modalità di consegna e rilascio degli alloggi

1. Gli alloggi sono consegnati allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Contestualmente alla consegna dell'alloggio viene redatto e firmato dal beneficiario un "verbale di consegna" dell'immobile, con allegato l'inventario dei beni mobili presenti nell'appartamento e lo stato di conservazione degli stessi.
2. Al momento del rilascio dell'immobile viene redatto e controfirmato dal beneficiario e dall'incaricato dall'amministrazione comunale il "verbale di rilascio" dell'immobile. Al verbale è allegato l'inventario dei beni mobili presenti all'interno e lo stato di conservazione degli stessi.
3. Il beneficiario risponde dei danni causati sia all'appartamento che ai beni mobili presenti nello stesso per come emergenti dai verbali e non dovuti al normale deterioramento d'uso.
4. Dato il carattere temporaneo dell'assegnazione di norma non si procede con cambio dell'alloggio. Con atto dirigenziale, sono possibili eccezioni solo in caso di sopravvenuti e documentati motivi di salute, per motivi di ordine e sicurezza pubblica o gravi motivi documentati.

Articolo 23 - Manutenzione degli alloggi

1. I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dell'assegnatario. I lavori di manutenzione straordinaria competono al Comune di Montemurlo o a E.P.P. per gli alloggi ERP. L'assegnatario ha il dovere di segnalare ogni possibile situazione nell'alloggio o nelle parti comuni dalla quale possano derivare *danni all'alloggio o che rende necessari interventi di manutenzione straordinaria*.

Articolo 24 - Condizioni risolutive dell'assegnazione (decadenza e revoca)

1. La decadenza e la revoca dell'assegnazione temporanea dell'immobile sono disposte con atto dirigenziale, comunicato all'interessato ai sensi di legge.

2. La decadenza dell'assegnazione temporanea di alloggi di cui alla parte II del presente regolamento è disposta qualora siano accertate una o più delle seguenti condizioni, vale a dire quando il nucleo familiare beneficiario:

- a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la permanenza;
- b) non prenda possesso e risieda stabilmente nell'alloggio entro i termini stabiliti tra le parti
- c) muti la destinazione d'uso dell'alloggio durante la durata concessione;
- d) non abbia presentato la domanda per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ad ogni al primo bando utile;
- f) abbia ospitato, senza autorizzazione, per un tempo superiore a 48 ore persone non ricomprese nella concessione;
- g) abbia ceduto del tutto o in parte l'alloggio concesso a terzi esclusi dalla concessione;
- h) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e in contrasto con i regolamenti comunali;
- i) sia moroso da almeno 12 mesi nel pagamento del canone e/o delle spese condominiali e di eventuali consumi e utenze;
- j) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- k) abbia prodotto danni all'appartamento o ai beni mobili presenti nello stesso;
- l) non abbia effettuato la dichiarazione ISEE annuale;
- m) non rispetti gli impegni assunti nel patto di inclusione sottoscritto;
- n) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso nei termini fissa dal Comune;
- o) si sia reso inadempiente, senza giustificati motivi, rispetto alla richiesta di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale degli altri requisiti per la permanenza;
- p) contravvenga ad altre disposizioni contenute nel presente regolamento per le quali sia prevista la decadenza.

3. L'assegnazione temporanea dell'alloggio viene revocata previo accertamento delle seguenti fattispecie quando il nucleo familiare beneficiario abbia ottenuto la concessione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultanti false, anche se successivamente alla rettifica delle stesse risulti in possesso dei requisiti previsti;

L'Amministrazione Comunale procede, in tali casi, alle azioni previste dalla legge, anche ai fini del recupero del beneficio impropriamente goduto dal concessionario.

4. L'assegnazione è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a un mese.

Art. 25 – Ambito di applicazione degli interventi gestione delle problematiche emergenziali, connesse con interventi di sostegno abitativo

1. Il presente regolamento non si applica agli inserimenti di emergenza-urgenza, disposti dal SEUS (Servizio di Emergenza Urgenza Sociale) o dalle forze dell'ordine oppure dal Servizio Sociale Professionale nei posti di pronta accoglienza e nei casi di urgenza o pericolo per le persone.
2. Il presente regolamento si applica, dalla sua esecutività, anche a tutti i beneficiari la cui concessione temporanea dell'alloggio sia in corso di validità. La durata delle loro concessioni, ricorrendo i presupposti necessari e in seguito a parere positivo della Commissione, può essere adeguata ai nuovi termini di permanenza di cui alla parte II.

TITOLO V – ACCORDI CON LE AGENZIE SOCIALI PER LA CASA

Art. 26 – Protocolli d'intesa e Convenzioni con Agenzia Casa, ai sensi della L.R.T. n. 13/2015

1. Per sostenere persone o i nuclei familiari che non riescano, a causa della propria situazione socio-economica, ad accedere ad alloggi E.R.P. messi a disposizione dal Comune, di cui ai titoli I, II e III del presente Regolamento, e di quelli reperibili sul mercato delle abitazioni private, il Comune di Montemurlo può adottare Protocolli d'Intesa e Convenzioni con le Agenzie Casa, intese come soggetti privi di finalità di lucro e riconosciuti dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 della L.R.T. n. 13/2015, rubricata *“Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa”*.

2. I Protocolli d'Intesa e le Convenzioni possono regolamentare azioni a sostegno di persone, con riconosciute fragilità economiche e sociali; tra gli interventi previsti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano:

- *la messa a disposizione di alloggi, non afferenti al patrimonio di edilizia residenza pubblica, a sostegno di forme di accoglienza di natura emergenziale;*
- *lo svolgimento, in modo continuativo, di attività informative e di orientamento dell'utenza;*
- *lo svolgimento di attività di garanzia, nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati, per eventuali stati di insolvenza dei locatori, dettati da difficoltà economiche accertate, e per eventuali stati di insolvenza;*
- *interventi di sostegno economico a nuclei familiari o ai singoli individui, per l'accesso alla casa o per il suo mantenimento;*

3. Per quanto non disciplinato, si rimanda alle disposizioni contenute nella L.R.T. n. 13/2015 e s.m.i. e nella L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.;

PARTE III-EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER DIFFICOLTA' ALLOGGIATIVE NEI PAGAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE, MEDIANTE APPLICAZIONE DI ISEE.

Art. 27 – Contributi economici regionali e comunali per il pagamento dei canoni di locazione

1. La Regione Toscana ed il Comune di Montemurlo adottano apposite misure per il sostegno abitativo dei cittadini residenti nel Comune di Montemurlo; in particolare:
 - a) la Regione Toscana eroga contributi economici, tramite bandi predisposti dai Comuni, sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
 - b) il Comune di Montemurlo stanziava direttamente contributi economici, i cui criteri e le modalità di erogazione sono riportati nella presente parte del Regolamento.

2. Per quanto riguarda il punto a) del comma 1 del presente articolo, si tratta di interventi:
- di concessione di contributi, ad integrazione e sostegno del pagamento dei canoni di locazione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - di prevenzione dell'esecutività degli sfratti, a seguito di intimazione di avvio della medesima procedura, in conseguenza di situazioni di morosità incolpevole accertate (lo sfratto non deve essere ancora stato eseguito), ai sensi delle disposizioni di legge.

TITOLO V – CRITERI E FINALITA' GENERALI

Art. 28 - Criteri e finalità

1. Per i soggetti che si trovano in una situazione di emergenza abitativa e che non usufruiscano degli interventi, di cui alla parte II e del presente regolamento, e di quelli erogati direttamente dalla Regione Toscana, tramite bandi comunali, di cui sopra, è prevista la possibilità di accedere a contributi economici, per il sostentamento dei costi abitativi sostenuti.
2. In particolare, il seguente articolo individua i criteri per la valutazione delle richieste di erogazioni di prestazioni sociali agevolate, mediante l'applicazione dello strumento dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni dell L.214/2011 e al D.P.C.M. n.159/2013, secondo fasce di intervento, al fine di garantire, ai nuclei familiari o ai soggetti che si trovano in situazioni di disagio socio-economico, sostegno economico per il pagamento del canone di affitto per la stipula di contratti di locazione e della spesa mensile sostenuta per alloggiare presso strutture private, quali affittacamere o simili, a seguito di atti autorizzativi del Comune.

Art. 29 – Accesso al Servizio

1. Per accedere agli interventi, di cui alla parte III del presente Regolamento, occorre possedere i seguenti requisiti
- Attestazione ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore alla soglia massima di accesso di € 8.000,00, da modificare in caso di necessità, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - in presenza di domande superiori, rispetto alla risorse complessivamente stanziare, sarà data priorità alle istanze presentate, da coloro che risultino residenti nel Comune di Montemurlo da maggiore tempo;
 - residenza del richiedente nel Comune di Montemurlo , per accedere ai contributi per canoni affitto o spese alloggiative presso strutture private e anticipi stipula contratti di locazione, salvo il caso di segnalazione, da parte del Servizio Sociale Professionale, ;
 - essere intestatario del contratto di locazione per accedere ai contributi per canoni di affitto e anticipi stipula contratti di locazione;
 - essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali ed avere ad oggetto un alloggio ubicato nel Comune di Montemurlo ed adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica.
2. Il requisito dell'ubicazione dell'alloggio nel Comune di Montemurlo non è necessario per anticipi stipula contratti di locazione.

TITOLO VI – CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E CONTRIBUTI PER ANTICIPI STIPULA CONTRATTI DI LOCAZIONE,

Art. 30 – Contributi per canone di locazione

1. A nuclei familiari o a soggetti non in grado di far fronte al pagamento del canone di affitto mensile dell'abitazione o della spesa mensile sostenuta per alloggiare presso strutture private, per oggettive difficoltà economiche e/o sociali, potrà essere concesso un contributo, erogabile per un periodo non superiore a 3 mesi e in una unica soluzione (*una-tantum*).
2. Il contributo sarà calcolato sull'importo della spesa mensile suddetta per fasce ISEE, come segue:
 - Fascia "A" – contributo massimo di € 360,00 mensili per famiglia di quattro o più persone;
 - Fascia "B" – contributo massimo di € 240,00 mensili per famiglia di quattro o più persone;
 - Fascia "C" – contributo massimo di € 120,00 mensili per famiglia di quattro o più persone;
3. Le prestazioni, di cui al comma 2, potranno essere erogate nel seguente modo:
 - FASCIA "A" ISEE da € 0 fino ad € 3.000,00 – percentuale massima contributo spettante del 50%;
 - FASCIA "B" ISEE da € 3.000,01 fino ad € 5.350,00 – percentuale massima contributo spettante del 30%;
 - FASCIA "C" ISEE da € 5.350,01 fino ad € 8.000,00 – percentuale massima contributo spettante del 15%;Tali fasce sono, eventualmente, modificabili con deliberazione di indirizzo, da parte della Giunta comunale
4. Il suddetto contributo è ridotto proporzionalmente per famiglie composte da un numero di persone inferiore a quattro.
5. E' prevista la possibilità di ottenere una proroga all'erogazione del contributo, per un ulteriore periodo di tre mesi e nei suddetti limiti.
6. Il contributo sarà erogato direttamente al locatario o al proprietario della struttura privata.

Art. 31 – Contributi per anticipi stipula contratti di locazione

1. Ai nuclei familiari o a soggetti privi di alloggio e, in difficoltà economiche/sociali, potrà essere concesso contributo economico per la stipula di contratto di locazione, calcolato sull'importo (massimo tre mensilità anticipate, più cauzione da versare) rilevabile dal preventivo di spesa del locatore per le fasce ISEE, come segue:
 - Fascia "A" – contributo massimo di € 1.500,00;
 - Fascia "B" – contributo massimo di € 1.000,00;
 - Fascia "C" – contributo massimo di € 500,00;Tali fasce sono, eventualmente, modificabili con deliberazione di indirizzo, da parte della Giunta comunale
2. Le prestazioni, di cui al comma 1, potranno essere erogate nel seguente modo:
 - FASCIA "A" ISEE da € 0 fino ad € 3.000,00 – percentuale massima contributo spettante del 50%;

-FASCIA “B” ISEE da € 3.000,01 fino ad € 5.350,00 – percentuale massima contributo spettante del 30%;

- FASCIA “C” ISEE da € 5.350,01 fino ad € 8.000,00 – percentuale massima contributo spettante del 15%;

3. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore in 2 (due) rate, nel seguente modo:

- 60% alla pubblicazione dell’atto comunale di concessione;
- 40% all’acquisizione del contratto di locazione firmato e registrato.

4. Il locatore è tenuto all’immediata comunicazione della non stipula del contratto, ed alla immediata restituzione dell’acconto già percepito.

Art. 32 - Procedure

1. Le domande per l’ottenimento dei benefici previsti dal presente regolamento devono essere inviate dai nuclei familiari e/o soggetti in condizioni di disagio socio-economico, al Servizio Politiche Sociali del Comune, redatte secondo il modello allegato al presente regolamento, nel periodo 10 gennaio – 15 dicembre di ogni anno, e utilizzando gli strumenti messi a disposizione della cittadinanza, da parte dell’Amministrazione comunale.

In ogni caso, la richiesta deve essere corredata di Attestazione ISEE valida, rilasciata dal CAF del territorio.

2. Il cittadino deve allegare alla propria domanda di prestazione, quanto segue:

- Per contributi alloggiativi: copia del contratto di locazione regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali, ultima ricevuta di affitto o spesa mensile sostenuta per l’alloggio, in regola con le vigenti norme fiscali, rilasciate dal proprietario o dal locatore, dichiarazione sottoscritta dal locatore e documentazione relativa ad eventuale morosità;
- Per stipula contratto di locazione: copia di preventivo di spesa rilasciato dal locatore e dichiarazione sottoscritta dal locatore.

3. Le domande saranno esaminate, in seguito all’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche Sociali e Intercultura, durante la “Commissione tecnica per la valutazione delle domande dei benefici economici per cittadini in difficoltà”, nominata con atto dirigenziale, e composta:

- dal Dirigente dell’Area al quale è assegnato il Servizio Politiche Sociali e Intercultura, o suo delegato;
- da un Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale;
- da un dipendente del Servizio Politiche Sociali e Intercultura;
- da un segretario verbalizzante, dipendente del Servizio Politiche Sociali e Intercultura

4. Le decisioni della commissione sono verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti. La Commissione invia gli atti relativi alla propria decisione al Servizio Politiche Sociali e Intercultura, preposto per l’adozione del provvedimento finale.

5. L’Ufficio Politiche Sociali provvede a comunicare l’avvenuta concessione del contributo entro il mese di maggio, per le domande presentate dal 10 gennaio al 30 aprile, entro il mese di settembre, per le domande presentate dal 1 maggio al 31 agosto e, infine, entro il 10 gennaio, per le domande presentate dal 1 settembre al 15 dicembre.

Art. 33 – Situazioni particolari

1. Dovranno essere esaminate dalla “Commissione per la valutazione delle domande dei benefici economici per cittadini in difficoltà”, le richieste di prestazioni sociali agevolate del presente Regolamento, per le quali la somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, rilevati dall’Attestazione ISEE, sia inferiore al canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, che dovranno essere oggetto di dichiarazione dell’esistenza di una rete parentale di sostegno o altre forme di entrate economiche, non rilevabili dalla DSU riferita ai due anni precedenti, tali da far fronte alla spesa del canone di locazione (es. Assegno di inclusione e ulteriori misure a sostegno previste dalla legge, contratto di lavoro stipulato recentemente ecc.);

- che a seguito di perdita di lavoro, nel corso dell’anno precedente, e in quello di presentazione della domanda, non sono in grado di produrre ISEE CORRENTE, previa autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione;

- per gli adulti e gli anziani soli si procederà a verificare l’esistenza di reti parentali, in grado di dare sostegno e, in ogni caso, il reddito, derivante da qualsiasi entrata, dovrà essere insufficiente a sostenere autonomamente il costo dell’abitazione.

Art. 34 Casi di esclusione

1. Sono definiti i seguenti criteri di esclusione dal contributo, della seguente parte del presente Regolamento, per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare le seguenti condizioni:

- essere proprietari di autoveicoli di cilindrata, pari o superiore a 1600 cc o 100 kw, immatricolato entro i 3 anni precedenti all’esame dell’istanza;

- essere proprietari di almeno due, fra autoveicoli e/o motoveicolo, con immatricolazione entro 3 anni precedenti dall’esame dell’istanza: non sono inclusi quelli con il fermo amministrativo, in quanto non si trovano nella piena disponibilità nucleo familiare o del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata;

- essere proprietari di camper, roulotte, immatricolati entro i 3 anni precedenti all’esame dell’istanza, laddove questi non corrispondano all’abitazione del nucleo familiare;

- essere proprietari di 1 motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 400 c.c. immatricolato entro 3 anni precedenti dall’esame dell’istanza;

- essere proprietari di 1 natante o barca da diporto;

- essere proprietari di 1 o più alloggi sul territorio nazionale, con caratteristiche di abitabilità; in caso di proprietà di uno o più alloggi, il criterio potrà essere derogato, se il proprietario è in grado di dichiarare di non percepire da essi alcun beneficio economico;

- essere proprietari di immobili all’estero: la certificazione ottenuta dalle autorità consolari ha validità di un anno, decorrente dalla data del rilascio;

3. Nei casi di esclusione dal contributo rientrano anche coloro che sono in arretrato con il pagamento del canone di locazione da oltre 6 mesi, coloro che sono assegnatari, insieme ai componenti del nucleo familiare di casa popolare o di alloggio comunale in assegnazione temporanea;

Art. 35 Limite al contributo

Il contributo comunale complessivamente erogabile a ciascun nucleo familiare non dovrà superare € 3.660,00, annui.

PARTE IV-ABROGAZIONI, DEROGHE E NORME FINALI

TITOLO VII – NORME ABROGATE, DEROGHE E NORME FINALI

Art. 36 – Norme abrogate

1. A far data dell'esecutività del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni del *“Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate mediante l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)”*, approvato con Deliberazione n. 34/CC del 20/09/2009, ed il successivo Regolamento, approvato con Deliberazione n. 94/cc del 28/11/2019.

Art. 37 – Deroghe

1. Eventuali deroghe alle prescrizioni, di cui al presente regolamento, potranno essere disposte dalla Commissione di cui al Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, in casi eccezionali e/o di estrema gravità.

Art. 38 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- D.lgs.n.286/1998 *“Testo Unico sull'immigrazione”*, aggiornato con modifiche apportate, da ultimo dal D.L. n. 133/2023;
- L.R.T n. 41 del 24/02/2005 *“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociali”* e successive modificazioni e/o integrazioni;
- L.R.T n. 13 del 03/02/2015 *“Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa”* e successive modificazioni e/o integrazioni;
- L.R.T n. 2 del 02/01/2019 *“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”* e successive modificazioni e/o integrazioni;

2. Il presente regolamento non si applica agli inserimenti di emergenza-urgenza, disposti dal SEUS (Servizio di Emergenza Urgenza Sociale) o dalle forze dell'ordine oppure dal Servizio Sociale Professionale nei posti di pronta accoglienza e nei casi di urgenza o pericolo per le persone.